

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 marzo 2020, n. 77
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia e Virologia ubicato in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dall'Associazione Professionale "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center" alla Società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Il Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center, con sede in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, è stato accreditato istituzionalmente ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i (codice regionale 677511).

Con successiva determina dirigenziale n. 187/2014 il Servizio PAOSA ha autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L. R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento della titolarità dell'accreditamento quale laboratorio

generale di base con settore specializzato di biologia molecolare, già posseduto dall'Associazione Professionale "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center" delle dott.sse Antonia Demundo e Sansonno Silvia, in capo all'Associazione Professionale denominata "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center" della Dr.ssa Antonia Demundo, della Dr.ssa Silvia Sansonno e del Dott. Luigi Sansonno,

Con Pec del 22/10/2018 l'Associazione Professionale "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center" ha trasmesso alla scrivente Sezione l'istanza del 21/10/2018 con cui il legale rappresentante, "Sulla base dei criteri di omogeneità/analogia secondo le denominazioni dei settori specializzati previste dal R.R. n.9/2018", ha chiesto la "conferma/aggiornamento dell'Autorizzazione all'Esercizio e di rilascio dell'Accreditamento per il Settore Specializzato di Microbiologia e Virologia tale da configurare il Laboratorio di Patologia Clinica "Biomedical Center" come Laboratorio Generale di Base con Settore Specializzato di Microbiologia e Virologia."

Con Pec del 13/02/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2594 del 19/02/2020, la Dott.ssa Silvia Sansonno, in qualità di amministratore unico, ha trasmesso la nota di pari data ad oggetto "Trasferimento accreditamento istituzionale per Modifica Assetto giuridico Studio Associato", con cui:

"I sottoscritti Dott.ssa Silvia Sansonno (...) in qualità di Direttore Sanitario; Dott. Luigi Sansonno (...) e Dott.ssa Antonia Demundo (...) in qualità di componenti dell'Associazione Professionale "LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA BIOMEDICAL CENTER", sito in Bitonto in via Carrara 38, in possesso di Autorizzazione Sindacale del 01/08/2019 prot.0029673 all'esercizio della Medicina di Laboratorio, accreditato presso la Regione Puglia giusta Determina 13696 del 5/12/2014 con codice regionale 677511.

DICHIARANO di aver modificato l'atto costitutivo dell'Associazione nella forma amministrativa di società a responsabilità limitata giusto atto pubblico a rogito del notaio Dr. Michele Debiase in Bitonto in data 09/12/2019 con denominazione Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl depositato nel registro delle imprese di Bari in data 18/12/2019 con n protocollo 108570/19 e data di iscrizione 23/12/2019.

DICHIARANO Inoltre, di essere in possesso, fermo restando la validità dell'autorizzazione 55/11 rilasciata in data 25/03/2011 e aggiornata in data 30/05/2014 e 01/08/2019, dell'autorizzazione del Sindaco del Comune di Bitonto all'esercizio di Medicina di Laboratorio (prot.32536/UOR09 del 10/02/2020) nella forma amministrativa di società a responsabilità limitata.

DICHIARANO la non sussistenza di situazioni di incompatibilità all'esercizio libero professionale e l'ottemperanza alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori e che non sono state apportate modifiche strutturali e organizzative nella suddetta struttura.

COMUNICANO per quanto sopra esposto, che la Dott.ssa Silvia Sansonno, Amministratore Unico e Direttore Sanitario detiene il 45% delle quote societarie ed i soci Dott. Luigi Sansonno e Dott.ssa Antonia Demundo detengono il 45% e il 10% rispettivamente delle quote stesse e che il Laboratorio non ha subito alcuna variazione a livello organizzativo e strutturale e che sono stati rispettati e conserva i requisiti igienico-sanitari per l'attività da svolgersi e per la quale già precedentemente è stata rilasciata apposita autorizzazione n. 1025 del 17 Dicembre 2018 a firma Dott.ssa A. Battista e Dott. S. Lamarca del SISP Area Nord, ASL Bari.

SI CONVIENE giusto art. 24, comma 5 della L.R.9/2017, che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso di beni e/o persone di una struttura già accreditata comporta il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare. Pertanto, la scrivente Dott.ssa Silvia Sansonno in qualità di Direttore Sanitario e Amministratore Unico.

CHIEDE che venga trasferito a far data dalla registrazione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo avvenuto il 23/12/2019, l'accreditamento istituzionale in capo alla neo-costituita società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl" con sede in Bitonto in via Carrara 38,

allegandovi la seguente documentazione:

- *Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl. repertorio 4073, raccolta n 3576 redatto in data 17 Dicembre 2019 dal Dott. Michele Debiase, notaio in Bitonto, iscritto al ruolo presso il collegio notarile del distretto di Bari;*
- *Copia dell'Autorizzazione Sanitaria all'esercizio di Medicina di Laboratorio con la quale il Sindaco del Comune*

di Bitonto autorizza il trasferimento all'esercizio il Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl con sede in Bitonto in via Carrara 38 a direzione sanitaria della Dott.ssa Silvia Sansonno (prot. 32536/UOR09 del 10/02/2020);

- Copia del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari relativa al Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center srl, numero REA BA-623437 e codice fiscale 08387740726;
- Autocertificazione antimafia, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.;
- Autocertificazione a firma del legale rappresentante circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi;
- Autocertificazione a firma del legale rappresentate relativa all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributivo nei confronti dei soci;
- Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.”.

Con Pec del 17/02/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2648 del 20/02/2020, la Dott.ssa Silvia Sansonno ha trasmesso il “documento in corso di validità della Dottoressa Silvia Sansonno”, in quanto “il documento allegato nella precedente mail è scaduto.”.

Per quanto innanzi;

considerato che dall'Atto Costitutivo della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.” risulta che Demundo Antonia, Sansonno Silvia e Sansonno Luigi, già componenti dell'Associazione Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center”, hanno costituito la sopra citata Società conferendovi l'omonima struttura sanitaria, autorizzata ed accreditata;

rilevato che:

- il suddetto conferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., costituisce atto di autonomia privata idoneo al trasferimento di titolarità del Laboratorio generale di base ubicato in Bitonto (BA) alla via Carrara 38, dall'Associazione Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” alla Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.”;
- l'Autorizzazione Sanitaria all'esercizio prot. 32536/UOR09 del 10/02/2020 rilasciata dal Sindaco di Bitonto risulta configurata, “fermo restando la validità dell'autorizzazione n. 55/11”, quale presa d'atto “della variazione richiesta” e non quale autorizzazione all'esercizio per trasferimento da un soggetto giuridico ad un altro;

nelle more dell'espletamento, da parte della scrivente Sezione, dei procedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento del settore specializzato secondo la nuova nomenclatura di cui al R.R. n. 9/2018, si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia e Virologia ubicato in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, dall'Associazione Professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” alla Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.”, con decorrenza dalla data dell'Autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 32536/UOR09 del 10 febbraio 2020, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.” dovrà richiedere al Sindaco del Comune di Bitonto la rettifica del predetto provvedimento prot. n. 32536/UOR09, il quale non deve essere qualificato quale variazione dell'autorizzazione già in essere bensì come trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017, dall'associazione professionale “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center” alla società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.” e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia e Virologia ubicato in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38, dall'Associazione Professionale "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center" alla Società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L.", con decorrenza dalla data dell'Autorizzazione comunale all'esercizio prot. n. 32536/UOR09 del 10 febbraio 2020, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center S.R.L." dovrà richiedere al Sindaco del Comune di Bitonto la rettifica del predetto provvedimento prot. n. 32536/UOR09, il quale non deve essere qualificato quale variazione dell'autorizzazione già in essere bensì come trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017, dall'associazione professionale "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center" alla società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l." e con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società “Laboratorio di Patologia Clinica Biomedical Center s.r.l.” con sede legale in Bitonto (BA) alla via Carrara n. 38 [*Pec: silvia.sansonno@biologo.onb.it*];
 - al Direttore Generale dell’ASL BA;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)